COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA

INFORMAZIONI

LA COMMISSIONE

DIRETTIVE E DECISIONI

DECISIONE DELLA COMMISSIONE

del 19 maggio 1967

che porta estensione del campo di applicazione della sua decisione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune, alle merci di cui al regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio

(66/336/CEE)

LA COMMISSIONE DELLA COMUNITÀ ECONOMICA EUROPEA,

Visto il Trattato che istituisce la Comunità Economica Europea ed in particolare l'articolo 10, paragrafo 2, primo comma,

Vista la decisione della Commissione del 17 luglio 1962, relativa ai metodi speciali di cooperazione amministrativa per l'applicazione dei prelievi intracomunitari istituiti nell'ambito della politica agricola comune (1),

Visto il regolamento n. 160/66/CEE del Consiglio, del 27 ottobre 1966, che porta instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione dei prodotti agricoli (2),

Considerando che l'applicazione del regime intracomunitario previsto, per quanto riguarda le merci di cui sopra, consiste in una imposizione che comporta, oltre ad un elemento fisso destinato ad assicurare una protezione per l'industria produttrice, un elemento mobile ;

Considerando che tale elemento mobile è funzione della differenza tra i prezzi praticati nello Stato membro esportatore e quelli praticati nello Stato membro importatore per i prodotti di base designati nel regolamenton n. 160/66/CEE del Consiglio che sono stati incorporati nelle merci di cui sopra ;

Considerando che, di conseguenza, tale elemento mobile, da percepire in uno Stato membro determinato, varia secondo lo Stato membro dal quale le merci sono state esportate fin a quando non sarà applicato un prezzo unico per i prodotti di base agricoli incorporati in una determinata merce ;

Considerando, inoltre, che l'esportazione delle merci di cui sopra può dar luogo ad una restituzione nel caso in cui, nello Stato membro esportatore, il costo totale delle quantità di prodotti di base incorporati a tali merci è più elevato che nello Stato membro importatore ;

(1) GU n. 76 del 24. 8. 1962, pag. 2740/62.
(2) GU n. 195 del 28. 10. 1966, pag. 3361/66.

Considerando che, a causa del ruolo svolto negli scambi delle merci considerate dalle nozioni della provenienza o della destinazione, i metodi speciali di cooperazione amministrativa previsti dalla decisione della Commissione del 17 luglio 1962 sono i più adatti ad assicurare la libera circolazione delle merci di cui sopra, e che, in conseguenza, è opportuno estendere a quest'ultime il campo di applicazione del certificato di circolazione modello DD 4 istituito dalla precitata decisione,

HA ADOTTATO LA PRESENTE DECISIONE :

Articolo 1

Nonostante le disposizioni degli articoli 1, 3, paragrafo 2, 5, quarto comma, e 6 della decisione della Commissione del 17 luglio 1962, il certificato di circolazione modello DD 4 costituisce il titolo giustificativo che permette di stabilire che le merci alle quali si applica il regolamento n. 160/66/CEE, che porta instaurazione di un regime di scambi per talune merci risultanti dalla trasformazione di prodotti agricoli, riempiono le condizioni richieste per essere ammesse al beneficio del regime degli scambi fra Stati membri.

Articolo 2

1. La dichiarazione dell'esportatore, che figura sul certificato di circolazione, precisa se le merci hanno formato o meno oggetto di una domanda di restituzione in virtù dell'articolo 6 del regolamento n. 160/66/CEE, indicando lo Stato membro di destinazione oppure apponendo la menzione « nulla ». Quando le merci descritte nel certificato danno luogo alla concessione di una restituzione, l'esportatore deve indicare nel quadro « caratteristiche delle merci » la specificazione tariffaria da cui esse rilevano.

2. L'autorità dello Stato membro d'esportazione abilitata a tale effetto attesta, nel quadro B o C, secondo il caso, l'esattezza della menzione attinente al genere di restituzione che figura nella dichiarazione dell'esportatore.

3. Quando le merci descritte nel certificato di circolazione modello DD 4 hanno formato oggetto di una restituzione accordata dallo Stato membro esportatore in applicazione dell'articolo 6 del regolamento n. 160/66/CEE, l'ammissione di tali merci al beneficio del regime degli scambi tra Stati membri non può essere ottenuta che nello Stato membro in funzione del quale la restituzione è stata fissata.

Articolo 3

Uno stesso modello del certificato di circolazione non può essere utilizzato per l'esportazione simultanea di merci di cui all'articolo 1 e di prodotti designati all'allegato II del Trattato.

Articolo 4

Gli Stati membri adottano, per l'applicazione della presente decisione, le misure necessarie affinchè il modello di cui sopra possa essere utilizzato per ognuna delle merci non appena il regime istituito dal regolamento n. 160/66/CEE diventa loro applicabile.

Articolo 5

La presente decisione è destinata a tutti gli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 19 maggio 1967

Per la Commissione

Il Presidente

Walter HALLSTEIN